

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 9

Riunione del 14 ottobre 2005

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICEPRESIDENTE |
| - Avv. Elvio | ALBANESE | COMPONENTE |

09-05-06 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ;
- ALBERTOVA DEMIREVA MAJA

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti e valutati i documenti;

osserva

il caso all'esame evidenzia la cessazione del rapporto sportivo posto in essere da Albertova Demireva Maya alla data del 3 maggio 2004, avendo la medesima comunicato al Più Volley Chieri per la quale era tesserata, al termine di un incontro agonistico, la improcrastinabile necessità di recarsi in Sicilia per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, senza però fare ritorno, né dare più sue notizie, tanto che ometteva di consegnare finanche le chiavi dell'appartamento concessole in precario dal sodalizio Più Volley Chieri.

Alla cessazione del rapporto sportivo devono farsi risalire gli effetti del recesso dell'atleta peraltro senza preavviso.

Ai fini della presente indagine la valutazione del comportamento della tesserata è da ritenersi difforme al principio di lealtà in forza del quale la stessa avrebbe dovuto adempiere all'obbligazione contrattualmente pattuita con il Più Volley Chieri, ovvero sia attivare la procedura tipica di scioglimento del vincolo, ma non certo uscire di scena senza offrire comunicazione alcuna, finanche impedendo al Sodalizio Più Volley Chieri di evitare il pregiudizio dell'utilizzo dell'appartamento.

Il censurato comportamento, si pone contrario al principio di lealtà, Alla accertata violazione del principio di lealtà consegue la declaratoria di responsabilità e la adeguata sanzione non può che essere la sospensione dell'atleta da ogni attività federale fino al 20 ottobre 2005, per aver violato il disposto di cui agli artt. 10 e 17 Statuto, 19 RAT con le aggravanti di cui alle lett. g e j dell'art. 49 R.G., in ciò accogliendo le conclusioni formulate dalla Procura federale, in quanto assolutamente adeguate anche in ragione del criterio digressivo della sanzione.

P. Q. M.

**La Commissione Giudicante Nazionale
Delibera**

Infliggere all'atleta Albertova Demireva Maja la sanzione della sospensione da ogni attività federale fino al 20 ottobre 2005.

Affisso il 17 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci